

INTERO PROVVEDIMENTO

Legge - 05/07/1965, n.798

Gazzetta Ufficiale: 17/07/1965, n. 177

EPIGRAFE

Legge 5 luglio 1965, n. 798 (in Gazz. Uff., 17 luglio, n. 177). - Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa di previdenza e assistenza per avvocati e procuratori sono le seguenti:

- 1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa;
- 2) i contributi previsti dall'art. 2 della presente legge;
- 3) i contributi previsti dall'art. 3 della presente legge;

- 4) i contributi sui certificati penali, sugli atti notori e sui certificati delle cancellerie commerciali dei Tribunali previsti dall'art. 4 della presente legge;
- 5) la percentuale prevista dall'art. 5 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'art. 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
- 6) il contributo personale annuo a carico degli iscritti previsto dall'art. 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'art. 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
- 7) i residui dei depositi dei valori bollati e delle somme versate per spese di cancelleria previsti rispettivamente dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956, n. 65;
- 8) le somme alle quali gli avvocati e procuratori rinunziano a norma dell'art. 7 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'art. 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
- 9) i redditi del patrimonio;
- 10) il contributo previsto dall'art. 16 della presente legge;
- 11) ogni altra eventuale entrata.

Articolo 2

Art. 2.

Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti.

La misura del contributo è la seguente:

1) davanti agli uffici di conciliazione	L. 200
2) davanti alle Preture	» 500
3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado, alle Giunte provinciali amministrative	» 700
4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello	» 1.000

5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i procedimenti concernenti la pensione di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette	»	1.500
6) davanti alle giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:		
a) se di primo grado	»	600
b) se di secondo od unico grado	»	800

Articolo 3

Art. 3.

É dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

- a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di consiglio; sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione;
- b) decreti penali di condanna non opposti;
- c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'art. 598 del Codice di procedura civile;
- d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;
- e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'art. 789, ultimo comma, dello stesso Codice;
- f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'art. 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;
- g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, numeri 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;

l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le Commissioni delle imposte dirette;

m) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'art. 825 del Codice di procedura civile;

n) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 600 per le sentenze dei conciliatori;

lire 2.000 per i decreti penali;

lire 2.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative e delle giurisdizioni speciali;

lire 5.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

lire 8.000 per le sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette;

lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera l);

lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera m);

lire 2.000 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore;

lire 4.000 per quelli redatti innanzi ai Tribunali e ai giudici addetti ai medesimi;

lire 5.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dall'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

Articolo 4

Art. 4.

Sono dovuti, inoltre, alla Cassa nazionale i seguenti contributi oggettivi:

- a) contributo di lire 400 per ogni certificato penale rilasciato in bollo dagli uffici del casellario giudiziario;
- b) contributo di lire 400 per ogni atto notorio in bollo di competenza dei cancellieri giudiziari;
- c) contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate dall'art. 2195 del Codice civile.

La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione, a cura dei menzionati uffici e cancellerie, di apposite marche, che sono annullate mediante apposizione della data e della firma del funzionario dell'ufficio o della cancelleria che redige o rilascia il certificato.

Articolo 5

Art. 5.

La pensione si consegue:

- a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 5, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione alla Cassa, versando a questa ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi;

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In quest'ultimo caso l'iscritto può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa, versando a quest'ultima la somma di lire 60 mila per ogni anno mancante entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo rateizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi.

Articolo 6

Art. 6.

In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'art. 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonché delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, è sospesa.

Le pensioni sono provvisoriamente integrate sino a raggiungere i seguenti importi:

1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 60.000 mensili;

2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 100.000 mensili;

3) pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 40.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'art. 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'art. 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

4) pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 50.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'art. 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'art. 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Gli iscritti in godimento della pensione di lire 60.000 mensili a decorrere dal 1° del mese successivo al compimento del settantesimo anno di età, conseguono automaticamente la maggiore pensione mensile di lire 100.000.

Le pensioni e le maggiorazioni a favore delle persone a carico, previste dal quinto e sesto comma dell'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, rimangono invariate.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.

Il godimento del trattamento di pensione non comporta la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dell'albo forense.

Articolo 7

Art. 7.

La pensione indiretta, prevista dall'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, è accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti aventi diritto di avvocati e procuratori già iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente all'entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che ne facciano domanda entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e che la Cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Articolo 8

Art. 8.

Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno è destinato ogni anno l'importo di lire 230 milioni.

Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trova nelle condizioni di poter fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità. A coloro che già godono di una di tali pensioni può essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno è valutato alla stregua dell'art. 438 del Codice civile.

La somma sopra indicata, destinata all'assistenza, è devoluta ai Consigli dell'ordine e ripartita tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

Articolo 9

Art. 9.

Ogni anno dall'importo delle entrate previste dal precedente art. 1, ad eccezione del contributo personale di cui al n. 6 dell'articolo stesso, sono prelevate le somme occorrenti;

- a) per l'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali fino al raggiungimento degli importi stabiliti dalla presente legge per le pensioni;
- b) per l'integrazione del montante orfani a norma dell'art. 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;
- c) per l'assistenza sia generica che sanitaria;
- d) per l'accreditamento degli interessi annui del 4,50 per cento ai conti individuali ed alle riserve matematiche;
- e) per le spese di gestione della Cassa;
- f) per la copertura di eventuali disavanzi.

Le rimanenti somme, ripartite in quote uguali fra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali, unitamente ai contributi personali di cui al n. 6 dell'art. 1, della presente legge.

Articolo 10

Art. 10.

Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa durano in carica 4 anni e non possono essere immediatamente rieletti.

Articolo 11

Art. 11.

Gli articoli 2, 3, 4, 12, 23 e 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonché le norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli, rispettivamente, sostituite, sono soppressi.

PARTE 1 DELL'ASSISTENZA SANITARIA

Articolo 12

Art. 12.

La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad istituire, con gestione e contabilità separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

Articolo 13

Art. 13.

Il servizio di assistenza sanitaria, di cui al precedente articolo, è prestato da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata a stipulare la relativa convenzione che dovrà essere deliberata dal Comitato dei delegati e sottoposta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia.

Le prestazioni sanitarie consistono nella assistenza ospedaliera, tanto medica che chirurgica, negli accertamenti diagnostici e di laboratorio e nelle cure fisiche.

Articolo 14

Art. 14.

Possono usufruire dell'assistenza sanitaria, a loro domanda, per sè e familiari, ad eccezione di coloro che sono assicurati contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti gli iscritti alla Cassa nazionale degli avvocati e procuratori che fruiscono di pensione forense.

Uguale facoltà spetta ai superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità o indiretta.

Articolo 15

Art. 15.

Sono considerati componenti la famiglia:

- a) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;
- b) i figli minori o inabili al lavoro;
- c) gli ascendenti conviventi a carico.

Articolo 16

Art. 16.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie si provvede:

- a) con un contributo personale annuo da corrispondersi alla Cassa dagli iscritti all'assistenza sanitaria: detto contributo è stabilito per la prima convenzione in lire 20.000 annue e potrà essere modificato dal Comitato dei delegati con deliberazione approvata dal Ministero di grazia e giustizia;
- b) con il concorso finanziario della Cassa.